

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1059

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TREMAGLIA, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTI-  
NACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARA-  
DONNA, CELLAI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO  
PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO,  
MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARIGI, PARLATO, PA-  
SETTO, PATARINO, ROSITANI, POLI BORTONE, SERVELLO,  
SOSPISI, TASSI, TRANTINO, VALENSISE**

Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipen-  
denze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana

*Presentata il 22 giugno 1992*

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — Riteniamo do-  
veroso riproporre la seguente proposta di  
legge, già presentata dall'onorevole Al-  
mirante e dall'onorevole Baghino nelle  
precedenti legislature, in quanto l'attua-  
lità delle norme che detta è stata confer-  
mata proprio dal trascorrere del tempo,  
dalla necessità della pacificazione nazio-  
nale, dalla corretta integrazione dei di-  
ritti, dai riconoscimenti giurisprudenziali,  
rendendo indispensabile un suo esame ur-  
gente ed obiettivo.

La vigente legislazione in materia di  
benefici di guerra agli ex combattenti  
esclude da tali provvidenze i militari ita-  
liani che, dopo l'armistizio dell'8 settem-  
bre 1943, si arruolarono nelle forze ar-  
mate della Repubblica Sociale Italiana (R-  
SI), sia volontariamente, sia perché mili-  
tari di leva o richiamati.

L'esclusione, sancita retroattivamente  
dal decreto legislativo 4 marzo 1948,  
n. 137, in un primo tempo, aveva privato  
quei militari anche dei benefici di guerra

cui avevano diritto anteriormente all'8 settembre 1943, e che vennero ripristinati nel 1952, con la legge 23 febbraio n. 93, nei confronti di talune categorie di ufficiali e sottufficiali. Ma, agli effetti del riconoscimento della qualifica di combattente e delle relative provvidenze, rimase escluso il servizio prestato nelle forze armate della RSI.

La discriminazione, in atto, perpetua sul terreno legislativo e su quello del diritto uno stato di cose che non trova più alcuna rispondenza nella coscienza pubblica, e soprattutto nell'animo dei combattenti di tutti i fronti che da anni invocano l'abolizione di ogni penalizzazione in seno alla grande famiglia del combattentismo. Situazione che contrasta con quella politica più volte proclamata ma non seguita dal Governo e dal Parlamento.

Infatti, l'orientamento di operare una pacificazione nazionale riconoscente a tutti coloro che avevano combattuto il merito di aver affrontato lo stesso rischio sul campo di battaglia, è stato viziato da una applicazione unilaterale. Così, ancor oggi, si nega ai combattenti della RSI quella qualifica che è stata riconosciuta a coloro che, nella guerra civile di Spagna, hanno combattuto agli ordini dell'allora Governo repubblicano spagnolo, sia se inquadrati nelle brigate internazionali, sia se individualmente come volontari.

Il nostro Governo ha inoltre riconosciuto tutti i benefici agli alto-atesini che, volontariamente, combatterono con la *Wehrmacht* e che — disdegnando la cittadinanza italiana — optarono per quella della Germania hitleriana ma che, successivamente, pensarono bene di tornare, a conflitto ultimato, a dichiararsi italiani preferendo seguire rioplando, nella più stretta coerenza, i loro personali interessi.

Orbene proprio questi benefici il Governo italiano nega a quegli italiani che, nella continuità dell'alleanza con cui avevano iniziato la guerra, non vestirono mai una divisa straniera.

Quando noi esaminiamo lo *status* degli appartenenti alle forze armate della RSI, registrando che non si è giunti ancora al

loro « riconoscimento combattentistico », non possiamo non sottolineare innanzitutto gravi contraddizioni legislative che dimostrano l'incongruenza nella situazione giuridica di oggi:

a) i caduti in guerra e dopo la guerra, gli assassinati senza alcun processo, già militari della RSI, che in un primo tempo vennero considerati come « infortunati civili », in seguito vennero qualificati, con legge, come « caduti in guerra »;

b) i mutilati, appartenenti alle forze armate della RSI vennero riconosciuti, con legge, se pur con limitazioni riferentisi alla categoria della infermità, come « mutilati di guerra ».

Certamente la logica e il commento sono evidenti: se i caduti e i mutilati vengono considerati « di guerra » ciò sta a significare che hanno combattuto e per ciò stesso sono da considerarsi come combattenti.

Da qui consegue che quanti insieme a loro hanno combattuto nella RSI, senza il sacrificio della vita o senza aver subito mutilazioni, debbono ritenersi senza alcun equivoco belligeranti e dunque combattenti. Questa è l'impostazione di fondo.

Nell'esame della realtà, con la fuga del Re e del Governo da Roma, nell'Italia non occupata dagli anglo-americani, si determinò una situazione di « necessità » che portò — se non si voleva diventare un *gaul* del *Reich* — all'assunzione dei poteri di governo da parte di un organismo italiano, con un proprio capo responsabile e con propria capacità giuridica, che internazionalmente venne riconosciuto come Stato dalla Germania, dal Giappone, dall'Ungheria, dalla Croazia, dalla Serbia, dalla Bulgaria.

Nella dottrina e nel diritto internazionale è pacifico che, quando su un territorio abbandonato dal governo, se ne instaura uno nuovo, i poteri del precedente — proprio perché non li esercita qui — passano al nuovo, che diviene — sia pure di fatto — il legittimo rappresentante dello Stato.

Ciò avvenne con la RSI che trovò, inoltre, la propria legittimazione nella continuità con il preesistente ordine giuridico: gli stessi codici, le stesse leggi, gli stessi organi e strutture del potere esecutivo, di quello giudiziario (magistrati, prefetti, tribunali, polizia, forze armate). Per contro — ed *ad abundantiam* — il Re ed il Governo del Sud, da Brindisi, in quegli stessi mesi non potevano esercitare alcun residuo di potestà essendo, come è ben noto, sottoposti, nello stato di guerra, all'incontrastata discrezionalità dei capi militari anglo-americani; persino in quei territori venne emessa in circolazione moneta straniera, le *AMLIRE*.

Orbene, la legittimazione concessa dagli anglo-americani ai combattenti del Nord era incardinata proprio sul principio che la RSI concretava un Governo, anche se di fatto, soggetto di diritto internazionale e che gli uomini che combattevano sotto le sue insegne agivano nel rispetto delle condizioni dettate dalle convenzioni internazionali; avevano capi responsabili, segni distintivi fissi e riconoscibili, portavano apertamente le armi, si conformavano alle leggi ed agli usi di guerra.

Perciò, chi nella RSI obbedì agli ordini di quel Governo, lo fece legittimamente e nessuna responsabilità personale può essergli in alcun modo attribuita, specialmente con leggi retroattive.

Per sostenere la nostra proposta di legge riteniamo fondamentale citare la sentenza del tribunale supremo militare di questa Repubblica n. 747 del 26 aprile 1954.

Si legge nella sentenza: « Quando venne proclamato l'armistizio, una parte delle forze armate italiane non lo accettò e, nella continuità della guerra, proseguì le ostilità contro lo stesso nemico che da anni aveva di fronte. Indubbiamente i comandanti dei reparti che non deposero le armi ricadevano sotto la norma del codice penale di guerra che punisce l'arbitrario prolungamento delle ostilità. Ma, proprio questo stesso fatto, scolpiva in quegli uomini la loro qualità di belligeranti perché il « prolungamento » avveniva per opera di « combattenti », che di fronte agli an-

glo-americani conservavano ancora — e questi lo riconobbero subito — il loro *status* di soldati.

Non poteva essere altrimenti: in nessun momento della storia delle guerre è stata negata tale caratteristica alle truppe che non accettarono la resa. I combattenti del Nord, per gli anglo-americani, e per i loro alleati, compresi i cobelligeranti (e quindi anche il Regno del Sud) sono rimasti sempre soldati e combattenti.

Gli appartenenti alle forze armate della RSI hanno sempre conservato la qualità di combattenti, di belligeranti, e non è possibile concepire che tali forze avessero « unilateralmente » detta caratteristica soltanto per gli angloamericani e non anche per il cobelligerante Governo del Sud. E che per tutti fossero combattenti legittimi, lo dimostra il fatto che nessuno, mai, negò loro — se catturati — il trattamento di prigionieri di guerra.

Ciò vale a smentire quelle teorie — poi sorte — con cui si intese, ed ancor oggi si intende, negare la condizione di combattenti ai belligeranti della RSI. Tale problematica è stata ampiamente dibattuta in dottrina, nella contrapposizione della legittimità del Governo del Sud a quello della RSI.

Certo è che in quei giorni, la sovranità dello Stato italiano si ridusse solo ad una consistenza formale e giuridica.

« Dal parallelo che scaturisce tra il regime del Centro-Nord e quello del Sud appare — continua la sentenza citata — che, *de facto*, il Governo legittimo e quello di Mussolini avevano una libertà limitata; *de jure*, era, peraltro, « preclusa », al governo legittimo, ogni indipendenza, mentre invece, tale formale preclusione non esisteva per la Repubblica Sociale Italiana che emanava le sue leggi e i suoi decreti senza l'autorizzazione dell'alleato tedesco ».

Quando vuol darsi una definizione giuridica di una organizzazione insurrezionale è, pertanto, necessario non solo prendere in esame il suo ordinamento giuridico, ma guardare altresì detta organizzazione al cospetto degli altri Stati, con particolare riferimento al governo legit-

timo. Se lo Stato nazionale domina, nonostante l'insurrezione, la situazione che si è creata, e ha la possibilità e la capacità di esaurirla in breve termine, allora può discutersi e forse anche negarsi l'esistenza di un governo di fatto insurrezionale: « Ma quando tale capacità non esiste, quando il governo legittimo è addirittura alla mercè del nemico, e l'autorità del governo insurrezionale si consolida nei suoi ordinamenti, e la sua vita è di non breve durata, allora non è più possibile negare a quest'ultimo il carattere di un governo di fatto, secondo i principi comunemente accolti nella dottrina internazionalistica.

Di fronte agli alleati, la qualità di belligeranti spettava a tutti i combattenti; di fronte agli anglo-americani e ai loro alleati, tuttora nemici, anche in clima di armistizio i combattenti italiani — sia pure ribelli agli ordini del Supremo comando italiano — non potevano perdere il loro carattere di belligeranti, così come è stabilito nelle convenzioni internazionali e come è comunemente accettato.

Mai è avvenuto nella storia di tutte le guerre, di negare tale caratteristica alle truppe che non accettano la resa. Colpevoli i combattenti che non obbedirono agli ordini del Re, di fronte allo Stato italiano, ma sempre soldati e belligeranti di fronte al nemico.

I combattenti che non si arresero ritennero di dover mantenere fede alle alleanze che lo Stato italiano aveva sottoscritto con l'entrata in guerra del 10 giugno 1940, e fronteggiarono a viso aperto l'avversario, venendo dal medesimo, fino all'ultimo, trattati come combattenti e come belligeranti.

L'articolo 40 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja dichiara che ogni grave infrazione dell'armistizio, commessa da una delle parti, dà diritto all'altra di denunciare e, in caso d'urgenza, anche di riprendere immediatamente le ostilità.

Nel caso di cui ci si occupa non ci fu infrazione da parte dello Stato italiano, ma solo da parte di considerevoli unità, di terra, di mare e dell'aria.

Non può, pertanto, negarsi, alla stregua dell'articolo 40 suddetto, che gli appartenenti alle forze armate della RSI abbiano conservato la qualità di belligeranti, né è possibile concepire che tali forze avessero detta caratteristica solo di fronte agli alleati e non al cospetto dei cobelligeranti italiani ».

La sentenza del Tribunale supremo militare del 26 aprile 1954, n. 747, continua:

« Ecco come si spiega il trattamento di prigionieri di guerra concesso dagli alleati — d'accordo col Governo legittimo italiano — ai militari delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, sin dai primi mesi del 1944 ». Ciò vale a smentire quelle teorie unilaterali che, ormai, sono del tutto superate, con cui si vuole negare il carattere di belligeranti ai combattenti della RSI, argomentando in maniera erronea e fallace, in base alle norme della legislazione italiana *post-fascista*, che, come si è rilevato, non ha, sotto il profilo del diritto internazionale, alcuna veste e alcuna autorità al riguardo.

Ma pure da un altro punto di vista si conferma la tesi suesposta. Accertato che la Repubblica Sociale Italiana concretava un governo di fatto, soggetto di diritto internazionale, entro certi limiti, non poteva, sotto questo riflesso, negarsi ai suoi combattenti la qualifica di belligeranti ».

La sentenza del Tribunale supremo militare analizza quindi l'articolo 1 della Convenzione dell'Aja collegandolo per l'interpretazione all'articolo 4 della Convenzione di Ginevra dell'8 dicembre 1949, relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; convenzione che ha reso norma quello che era già accettato nella attuazione pratica del diritto internazionale bellico.

Infatti — si legge nella sentenza — « il n. 2 del detto articolo 4 precisa che sono prigionieri di guerra i membri delle milizie e degli altri Corpi volontari appartenenti ad una parte in conflitto ed agente fuori e all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato, purché questa Milizia o Corpi volontari adempiano alle condizioni seguenti:

a) avere a capo una persona responsabile per i suoi subordinati;

b) avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;

c) portare apertamente le armi;

d) conformarsi, nelle loro operazioni, alle leggi agli usi di guerra ».

Questi principi erano stati già applicati durante la guerra, tant'è che gli alleati ottennero dalla Germania il trattamento di legittimi combattenti alle formazioni della « Francia Libera » del generale De Gaulle, nonostante la resa dello Stato francese.

E qui vogliamo anche ricordare alcune motivazioni di un'altra magistratura, cioè quelle contenute nella sentenza del 30 ottobre 1947, emanata dalla II° sezione della corte d'assise speciale di Roma, laddove si dice che alla RSI non si può negare di aver avuto: « una organizzazione politica, giuridica e militare aderente e conforme alla nostra civiltà, se non addirittura simile alla organizzazione preesistente, essendosi mantenute in vigore quasi tutte le leggi anteriori; come non si può negare la sua esistenza di Stato, sia pure di fatto, con il conseguente possesso di tutti gli attributi e poteri della sovranità, compreso quello fondamentale della "giurisdizione" ».

E aggiunge ancora: « La suddetta Repubblica ebbe vita ed esistenza come Stato sovrano politicamente e giuridicamente organizzato e riconosciuto anche per determinate e limitate funzioni ed applicazioni del diritto di guerra come Stato belligerante ».

Queste motivazioni, ci riportano alle più analitiche considerazioni della sentenza del Tribunale supremo militare in merito al carattere di legittimi combattenti di coloro che fecero parte delle forze armate della RSI.

« Non si può certo affermare che le centinaia di migliaia di soldati, che rimasero al Nord e combatterono contro gli alleati e le truppe regie, fossero una accozzaglia di traditori. Accertare e consacrare alla storia una tesi simile, significherebbe degradare la nostra razza, annullare il retaggio di valore e di gloria che ci

lasciarono coloro che nella guerra immolarono la vita, creare al cospetto delle altre Nazioni una leggenda che non torna ad onore del popolo italiano ». E si aggiunge ancora: « Tutta l'antecedente esposizione deve servire solo ad obiettivare e a serenamente apprezzare i fatti, a non porre senz'altro le premesse di una ribellione libera nella determinazione e totalitarità nei delittuosi scopi per cui si giunge inesorabilmente a colpire quando non è giusto colpire, e si perpetuano i rancori, gli antagonismi, le inimicizie, allontanando la auspicata pacificazione. Una volta riconosciuto che la RSI costituiva un governo di fatto e che i suoi combattenti dovevano essere considerati belligeranti, ne consegue che gli ordini impartiti dai superiori ai loro subordinati dovevano essere eseguiti ».

Insistiamo per ricordare agli onorevoli colleghi che le questioni sopradescritte e le valutazioni fatte non sono nostre, ma bensì sono contenute in sentenze della magistratura della Repubblica italiana.

La discriminazione dei combattenti della RSI — come già ricordato — venne sanzionata con il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

È evidente che il tempo è passato e che nel 1992 è assurdo, è paradossale, è inaccettabile mantenere in vita norme totalmente decadute, prima che politicamente, in termini morali e giuridici per il popolo italiano. Non vi è più alcun motivo storico ed è contro ogni principio di convivenza civile continuare con i « residuati bellici ». Anche su un piano culturale è anacronistico restare prigionieri di concetti, di pregiudizi, e di faziosità e di discriminazioni imposti dalla volontà politica di parte, mentre tutto il mondo è cambiato.

È crollato il comunismo, è caduto il Muro di Berlino, non esistono più vinti e vincitori, è finita finalmente la seconda guerra mondiale. L'Italia, culla del diritto e della civiltà, ne deve prendere atto.

Per questi motivi riproponiamo la presente proposta di legge: per un principio di giustizia; per un allineamento al nuovo momento politico che il nostro paese, inte-

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grato nell'Europa, sta vivendo; per superare sterili ghattizzazioni; per eliminare rancori che inutilmente si fanno sopravvivere, mentre i combattenti del Nord e quelli del Sud convivono nella stessa famiglia delle Associazioni d'Arma e, solidariamente uniti nel ricordo delle espe-

rienze antagonisticamente vissute, sentono di aver compiuto il proprio dovere.

Agli onorevoli colleghi, quindi, l'invito, con l'approvazione della presente proposta di legge, di dimostrare quella sensibilità che il nuovo corso della nostra storia suggerisce e richiede.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il servizio militare prestato da cittadini italiani in qualità di militari o militarizzati alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana è valido per il conseguimento dei benefici di guerra previsti dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare recante provvidenze a favore degli ex combattenti.

## ART. 2.

1. I termini per l'esercizio dei diritti o per il conseguimento dei benefici derivanti dalla presente legge, eventualmente scaduti, sono riaperti per la durata di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa.